



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV 013

**Istituto Comprensivo Statale
"A. Vespucci- Murmura"**



Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073
Cod.mecc.:VVIC82600R – C.F.: 96013890791
Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc_vvic82600R
E-mail:vvic82600r@istruzione.it - Pec: vvic82600r@pec.istruzione.it
Sito Web: <http://www.icsamerigovespuccivibo.edu.it>

I.C. A. VESPUCCI - MURMURA -VIBO VALENTIA MARINA
Prot. 0003961 del 17/03/2025
V (Uscita)

Vibo Valentia, 17/03/2025

Alle Famiglie degli Alunni della
Scuola Secondaria di I grado
I. C. " A. Vespucci –
Murmura"

Al Sito Web - agli ATTI

OGGETTO: Criteri di deroga al limite delle assenze delle alunne e degli alunni per la validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado Decreto variazione PTOF

Nella Scuola Secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, **a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa**. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

OFFERTA FORMATIVA	MONTE ORE ANNUALE	ORE MASSIME DI ASSENZA
Tempo ordinario (29+1 ore)	990	247,5
Tempo prolungato (30+2+4)	1188	297
Percorso musicale (30+3 ore)	1089	272
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a 1/4 del monte ore annuale		

Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si fa riferimento in ogni caso a quanto previsto nel PEI ovvero nel PDP.

Sono considerate ore di assenza:

- entrate in ritardo dopo 20 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia o per motivi familiari, salvo quelle previste in deroga;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Si precisa che non vengono computate come assenze quelle relative agli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa (istruzione domiciliare) per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla Scuola di appartenenza o che seguono, per periodi temporalmente rilevanti, attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale valuterà la validità dell'anno scolastico in base al raggiungimento della frequenza minima richiesta, tenuto conto dei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 8 del 13/03/2025) e preso atto della pertinente documentazione acquisita agli atti in ordine agli allievi che vi si avvalgono.

Il Consiglio di classe verificherà, comunque, che ci siano congrui elementi di giudizio per procedere alla valutazione degli apprendimenti in tutte le discipline.

Criteri di deroga:

Assenze per motivi di salute:

1. assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute, adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN;
2. ricovero ospedaliero;
3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. terapie e/o cure programmate e documentabili.

Assenze per motivi di famiglia:

1. gravi e documentati motivi di famiglia (lutti dei familiari entro il II grado, trasferimenti di famiglia), situazioni di disagio familiare segnalate dai servizi sociali e documentate;
2. assenze di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
3. assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

Assenze per motivi personali:

1. partecipazione ad attività sportive agonistiche (competizioni, stage di allenamento di un dato rilievo, quali raduni nazionali, manifestazioni o eventi) organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I. debitamente documentate su carta intestata della società che certifica, previa richiesta di autorizzazione a partecipare da parte del Dirigente Scolastico. Per rientrare in questa categoria lo studente deve essere riconosciuto come atleta di alto livello da federazioni sportive nazionali o dal CONI;
2. adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della Scuola con tempestività.

Resta tra le attribuzioni dei docenti Coordinatori di classe il costante monitoraggio dell'aggiornamento del registro elettronico nonché la verifica, per la classe di competenza, che lo stesso sia stato perfezionato secondo le indicazioni di cui alla presente nota, adeguandolo in caso contrario.

Gli stessi docenti informeranno puntualmente e tempestivamente il Dirigente scolastico in ordine agli alunni che manifestano frequenze irregolari alle lezioni.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Normativa di riferimento per cui le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia possono prevedere deroghe ai limiti di assenze degli alunni:

- D.Lgs. 29 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione”;
- D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”. L'art. 14 comma 7 che recita “...ai fini della validità dell'anno scolastico, (...) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;
- Nota MIUR n. 2065 del 2 Marzo 2011;

- Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483 del 04.03.2011;
- D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
- D.M. del 3 Ottobre 2017, n. 741 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”;
- Nota MI prot. n. 22190 del 29 Ottobre 2019 “Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale”.

Il presente documento integra il PTOF 2022-2025, in particolare nell'Allegato Documento Valutazione degli Apprendimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Furlano